



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 75 del 04/06/2013**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2013, n. 660

Cont. 2669/03/RM (Pepe Annibale 9) - Corte di Cassazione - Impugnazione sent. n. 2062/08 Corte d'Appello di Bari Sez. Penale, proposta da Impedovo Francesco - Costituzione di parte civile della R.P. - Competenze professionali Prof. Avv. Giuseppe Spagnolo, difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con delibera n. 1709 del 21.11.2003 la G.R. autorizzava la costituzione di parte civile della Regione Puglia nel proc. pen. n. 48/11 R.G.P.M. a carico di Pepe Annibale, Ippolito Maria, Pepe Gianluca, Del Priore Liliana, Mastrangelo Francesco, Casalino Antonio, Impedovo Pierfrancesco, Acquaro Michele e Laera Graziano, tutti imputati di associazione per delinquere e truffa aggravata e continuata in danno della Regione Puglia. All'udienza preliminare del 25.11.2003 innanzi al G.U.P. presso il Tribunale di Bari (dott. G. Leonardi), la Regione Puglia, tramite l'avvocato del libero Foro, Giuseppe Spagnolo (incaricato con la citata delibera n. 1709/2003), si costituiva parte civile nei confronti di tutti i predetti imputati.

Al termine delle udienze preliminari del 1° marzo, 2 marzo e 8 marzo 2004 il G.U.P. emetteva sentenza di patteggiamento nei confronti del Pepe Annibale, sentenza con rito abbreviato nei confronti di Ippolito Maria, Pepe Gianluca, Casalino Antonio, Acquaro Michele e Laera Graziano e decreto di rinvio a giudizio nei confronti di Impedovo Pierfrancesco, Del Priore Liliana e Mastrangelo Francesco, innanzi alla Seconda Sezione penale del Trib. di Bari per l'udienza del 6/10/2004.

Il rito ordinario, invece, proseguiva a carico di Impedovo, Del Priore e Mastrangelo per circa tre anni e si concludeva con sent.n.1164/2007 del 13/7/2007 con la quale il Tribunale di Bari II Sez. Penale - condannava il sig. Impedovo alla pena di anni 4 di reclusione nonché al risarcimento dei danni ed al rimborso delle spese di costituzione e difesa di parte civile in favore della Regione Puglia.

Il sig. Impedovo proponeva appello, dinanzi alla Corte d'Appello - Sez. Penale - di Bari, per la riforma della citata sentenza di 1° grado.

La Corte d'Appello di Bari - Sez. 3<sup>a</sup> Penale -, con sent. n. 2062/08, in parziale riforma della sentenza impugnata ha, tra l'altro, ridotto la pena inflitta all'imputato a quella di anni tre di reclusione, condannandolo al pagamento delle spese processuali a favore della Regione costituitasi parte civile, liquidandole in complessivi € 2.050,00 (oltre accessori di legge).

Il sig. Pierfrancesco Impedovo, con ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, impugnava la citata sentenza della Corte d'Appello.

Con deliberazione n° 1523 del 7/8/2009 la G.R. autorizzava la costituzione di parte civile della Regione anche nel giudizio di che trattasi, nominando il prof. avv. Giuseppe Spagnolo quale rappresentante e difensore dell'Ente e conferendogli apposita procura speciale.

(Valore della controversia: Indeterminato; Settore di spesa: Sanità)

Con determinazione dirigenziale n. 1118 del 5/11/2009 si è provveduto a:

- impegnare la spesa complessiva di € 2.670,01, di cui € 1.670,01 sul Cap. 1312 ed € 1.000,00 sul Cap. 1300 del Bilancio 2009;
- liquidare, in favore del prefato legale, la somma di € 1.000,00 (€ 816,99 oltre IVA e CAP) a titolo di acconto sulle competenze professionali.

La Corte di Cassazione - Il Sez. Penale, con sentenza del 21/10/2009, rigettava il ricorso proposto dal sig. Impedovo, confermando la sentenza impugnata e condannando il ricorrente al pagamento delle maggiori spese di costituzione, liquidate in favore della parte civile nella misura di € 1.000,00 oltre accessori di legge.

Il prof. avv. Giuseppe Spagnolo, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lett. del 28/10/2009 ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti, presentando apposita nota spese quantificata in € 6.003,79, (calcolata con CAP al 2% ed IVA al 20%).

A seguito di istruttoria, la parcella presentata è stata rideterminata ex officio in complessivi € 4.628,82 (detratto l'acconto percepito, nonché a seguito dell'adeguamento delle percentuali relative ad IVA e CAP).

Occorre precisare che l'impegno assunto con il predetto atto dirigenziale n. 1118/09 ha generato un residuo passivo, divenuto in seguito perento, pari ad € 1.670,01 (2.670,01 - 1.000,00).

Atteso che detto "residuo perento" (€ 1.670,01) non risulta sufficiente a coprire la somma complessiva (€ 4.628,82) come sopra quantificata, in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/4/2009, si rende necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del legale officiato ed alla connessa variazione del bilancio 2013, limitatamente alla residua somma di € 2.958,81 (€ 4.628,82 - 1.670,01), con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 4.628,82 relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio, a titolo di pagamento competenze professionali in favore del prof. avv. Giuseppe Spagnolo, si provvede, limitatamente alla residua somma di € 2.958,81 (derivante dalla differenza tra l'importo complessivamente dovuto (€ 4.628,82) ed il residuo perento (€ 1.670,01) da risciversi), mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap.1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 4.628,82, (di cui € 1.670,01 quale residuo passivo perento da risciversi), si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. “Liquidazione spese legali” e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

## DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad € 4.628,82, a titolo di competenze professionali in favore del prof. avv. Giuseppe Spagnolo;
3. di provvedere al finanziamento della suddetta spesa secondo le indicazioni contenute nella sezione “Copertura Finanziaria”, che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell’Avvocatura Regionale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell’art. 12, co. 2, della L.R. 46/2012;
6. di fare obbligo all’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria”;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell’art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola

---